



**Provincia di Brescia**

Area Tecnica

Settore delle Strade e dei Trasporti

**FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MINERARIA  
AD USO DISGELO STRADALE – SALGEMMA – PROVENIENTE DA GIACIMENTI DI SOTTOSUOLO  
CERTIFICATI  
PER LE STAGIONI INVERNALI 2023/2024 e 2024/2025**

**CAPITOLATO D'ONERI**

Il Responsabile Unico del Procedimento

*Dott. Ing. Enrica Savoldi*

## **Indice Capitolato d'Oneri**

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	2
Art. 2 – AMMONTARE DELLA FORNITURA .....	3
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO .....	3
ART. 4 – MODALITA' DI GARA .....	3
Art. 5 - OFFERTA ECONOMICA .....	4
Art. 6 – TEMPI DI CONSEGNA.....	4
Art. 7 – PENALI PER IL RITARDO .....	4
Art. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO .....	4
Art. 9 - REVISIONE PREZZI .....	5
Art. 10 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE .....	5
Art. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE.....	5
Art. 12 - DANNI.....	6
Art. 13 - CONTROVERSIE .....	6
Art. 14 - DOMICILIO.....	6
Art. 15– GARANZIA DEFINITIVA .....	6
Art. 16 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E RELATIVI ONERI.....	6
Art. 17 - VERIFICA DELLA FORNITURA.....	7
Art. 18 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI .....	7
Art. 19 - COMPOSIZIONE PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE DELLA FORNITURA .....	8
Art. 20 - PROVE DEI MATERIALI .....	8
Art. 21 – SUBAPPALTO .....	9
ART. 22 - PROROGA.....	9

## **ABBREVIAZIONI**

- Codice degli Appalti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 15 del Codice degli Appalti);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché Decreto 30 gennaio 2015, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 100 del Codice.

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto dell'appalto è la **fornitura biennale di cloruro di sodio d'origine mineraria, ad uso disgelo stradale, salgemma, proveniente da giacimenti di sottosuolo certificati** - tenendo conto della variabilità altimetrica e dei fenomeni meteorologici connessi alla stagione invernale. Alla posa di detto materiale provvederà direttamente la stazione appaltante con proprio personale e/o ditte appaltatrici del servizio di sgombero neve.

Codice identificativo della gara (CIG)
<b>CIG:</b>

## ART. 2 – AMMONTARE DELLA FORNITURA

L'ammontare della fornitura è pari a complessivi €. 900.000,00 (IVA al 22% compresa), per un **importo a base d'asta di €. 737.704,92** e precisamente:

- Cloruro di sodio sfuso	= € 706.854,45	
- Cloruro di sodio in sacchi da 25 Kg	= € 30.850,47	
	<b>Importo a base d'asta</b>	<b>= € 737.704,92</b>
	<b>IVA 22%</b>	<b>= € 162.295,08</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>= € 900.000,00</b>

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto non sussistono rischi da interferenze (art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008).

Il materiale dovrà essere consegnato in porto franco presso i magazzini/depositi provinciali, nelle località e con le modalità specificate al successivo art. 18.

La Provincia si riserva la facoltà, in relazione alle proprie effettive esigenze, di aumentare o diminuire le quantità, nei limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 e dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023. La Provincia, inoltre, sempre in relazione alle proprie effettive necessità si riserva la facoltà di aumentare / diminuire i quantitativi di materiale sfuso rispetto a quello in sacchi e viceversa, fermo restando l'ammontare complessivo della fornitura.

## ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto di fornitura ha durata biennale con decorrenza dalla data di ricevimento del primo ordine, e si riterrà in ogni caso esaurito con la consegna del quantitativo complessivo indicato al precedente punto 2.

## ART. 4 – MODALITA' DI GARA

L'appalto a misura sarà aggiudicato con procedura aperta come disciplinato dal D.Lgs. 36/2023. All'aggiudicazione della fornitura si procederà con il criterio del prezzo più basso determinato

mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 5 - OFFERTA ECONOMICA**

La fornitura sarà aggiudicata al prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale unico ed uniforme (espresso in cifre ed in lettere) da applicarsi sui prezzi unitari posti a base di gara, trattandosi di una fornitura con caratteristiche standardizzate come previsto dall'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

I prezzi indicati sono relativi alla fornitura di cloruro di sodio di origine mineraria proveniente da giacimenti di sottosuolo certificati con le caratteristiche prescritte nel presente Capitolato e comprensivi di ogni onere e costo di consegna presso i centri di cui al successivo art. 18.

La società aggiudicataria nel corso del contratto sarà tenuta ad applicare i prezzi unitari diminuiti della percentuale di ribasso offerta.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo della fornitura, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale, sui prezzi unitari, offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

L'offerta deve ricomprendere ogni spesa ed onere per la fornitura, trasporto, consegna franco magazzino, e relative operazioni di scarico da eseguirsi con il personale della ditta consegnataria per somministrare i materiali pronti all'impiego.

#### **ART. 6 – TEMPI DI CONSEGNA**

Il tempo utile per effettuare le singole forniture di cui al successivo art. 18, è di giorni 10 (dieci) naturali consecutivi, con decorrenza dalla data delle richieste, che potranno essere inoltrate via e-mail.

#### **ART. 7 – PENALI PER IL RITARDO**

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di consegna di cui all' art. 7 di ciascuna fornitura è prevista la penalità pecuniaria di EURO 100,00 (Cento,00 Euro).

In ogni caso l'importo della penale da applicarsi non potrà superare il 10% dell'importo del contratto.

L'importo complessivo delle penali verrà detratto in sede di primo pagamento. E' fatta salva la risarcibilità di eventuali danni ulteriori.

#### **ART. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

La Stazione Appaltante provvede alla corresponsione del Certificato di Pagamento entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché dalla necessaria documentazione di consegna e di pesatura, e in assenza di formale contestazione sulla fornitura. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 cod. civ. Per il presente appalto

trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Pertanto, l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge; il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopra citata normativa, ovvero senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.

#### **ART. 9 - REVISIONE PREZZI**

Durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del Codice.

La revisione sarà consentita:

- entro il limite percentuale massimo del 10% rispetto al valore del contratto;
- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP, a seguito di procedimento attivato tramite posta certificata su istanza della parte interessata;
- mediante un'istanza corredata di documentazione basata su Indici Istat (FOI o altri indici compatibili con la natura contrattuale), prezzari di riferimento e preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti interessate, e presentata improrogabilmente entro il mese di maggio di ciascun anno successivo al primo;
- il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione della pec, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via pec all'indirizzo indicato nel contratto dall'Aggiudicatario;
- il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione;
- nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia inferiore al 5% dell'importo di aggiudicazione.

Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero.

Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 10 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE**

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidata.

La Provincia rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone, animali o cose derivanti da fatti o eventi connessi alla fornitura svolta dalla ditta appaltatrice, responsabilità che in ogni caso ricadrà sulla ditta stessa.

#### **ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

E' facoltà della Provincia procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi: a) quando il ritardo della consegna supera i 15 giorni consecutivi, fatta eccezione per cause di forza maggiore documentabile, a giudizio insindacabile del Responsabile Tecnico; b) in caso di cessione, anche

parziale, del contratto; c) in caso di ripetute irregolarità nelle consegne. Nei casi sopra enunciati la Provincia di Brescia ha facoltà di risolvere il contratto con proprio provvedimento comunicato all'Appaltatore senza necessità di atti giudiziari, salvo il risarcimento danni e l'escussione della cauzione prestata dall'Appaltatore stesso.

#### **ART. 12 - DANNI**

Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'appalto, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore.

#### **ART. 13 - CONTROVERSIE**

Per ogni effetto del presente contratto si riconosce la competenza del Foro di Brescia su qualsiasi controversia.

#### **ART. 14 - DOMICILIO**

L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede dell'ente appaltante. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore dal dirigente del servizio, dal responsabile del procedimento o dal responsabile della fornitura si considererà fatta personalmente al titolare dell'appaltatore.

#### **ART. 15– GARANZIA DEFINITIVA**

Ai fini della sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 16 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E RELATIVI ONERI**

La consegna sarà frazionata durante l'anno secondo quanto indicato dai responsabili del Settore delle Strade.

Il materiale fornito dovrà essere accompagnato dai documenti di trasporto con l'intestazione della Società aggiudicataria del contratto, l'indicazione della società produttrice, della cava di provenienza e del tipo di materiale contenuto (D.M. 03/12/1985 Ministero della Sanità).

Le consegne del cloruro di sodio sfuso e/o in sacchi dovranno avvenire presso i centri di manutenzione della Provincia di Brescia, presenti sul territorio provinciale, indicati di volta dai tecnici responsabili del Settore delle Strade comunicate con le singole richieste di fornitura, con spese di trasporto a totale carico della ditta appaltatrice.

Prima di ogni fornitura la ditta dovrà contattare il referente di zona del Settore delle Strade per comunicare la data e l'ora della consegna che dovrà essere effettuata nelle ore di servizio dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00.

Ciascuna consegna dovrà essere completata entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento dell'ordine.

I rischi di perdite e danni al materiale sono a carico della Società aggiudicataria fino alla consegna.

Lo scarico del prodotto sfuso dovrà essere effettuato dalla Ditta Appaltatrice negli appositi spazi predisposti presso i magazzini senza l'intervento di personale della Provincia.

La società fornitrice dovrà provvedere alle singole consegne nei quantitativi richiesti dal responsabile, indipendentemente dalla portata dei mezzi di trasporto, restando inteso che il quantitativo minimo singolo non sarà inferiore a 300 q.li.

#### **ART. 17 - VERIFICA DELLA FORNITURA**

La regolarità della fornitura verrà accertata in contraddittorio con la Società fornitrice e sarà oggetto di verbale.

La verifica del peso verrà eseguita in sede di consegna.

Il controllo potrà avvenire direttamente nel mezzo di trasporto presso i pesi pubblici.

I materiali forniti secondo contratto ed oggetto di prove di laboratorio dovranno essere conformi ai requisiti esposti nell'articolo 21.

#### **ART. 18 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI**

La società aggiudicataria, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria dovrà:

- far pervenire i campioni rappresentativi dell'intera fornitura per le prove di laboratorio;
- trasmettere Certificato di origine e miniera di provenienza del salgemma da sottosuolo.

**In mancanza delle predette prescrizioni non potrà essere avviata alcuna procedura contrattuale per la fornitura.**

All'atto della consegna del materiale, inoltre, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prelevare, in contraddittorio con la società aggiudicataria, campioni dalla fornitura per la verifica della conformità dei requisiti e delle caratteristiche tecniche indicati nell'analisi chimica e nella scheda di sicurezza che saranno stati richiesti preventivamente alla società miglior offerente prima dell'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione.

I materiali da impiegare nelle forniture comprese nell'appalto dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima della accettazione, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal Settore delle Strade.

I materiali devono risultare conformi alle caratteristiche tecniche, ai requisiti richiesti ed alla durata prestabilita negli articoli seguenti.

Se il Servizio delle Strade ritiene che una qualsiasi provvista risulti non atta all'impiego o non conforme ai requisiti tecnici ed alle caratteristiche del prodotto richiesti, l'Impresa dovrà a proprie cure e spese, sostituire i materiali non conformi, pena l'annullamento del contratto: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalla stessa Impresa.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte della Direzione dell'Esecuzione del Contratto l'impiego di materiali aventi qualche carenza nella consistenza o nella qualità, verrà applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, rimanendo comunque l'Impresa totalmente responsabile della riuscita del servizio per quanto può dipendere dai materiali stessi.

#### **ART. 19 - COMPOSIZIONE PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE DELLA FORNITURA**

##### **CARATTERISTICHE FISICHE:**

1. ASPETTO: cristalli bianchi;
2. PESO SPECIFICO: 2,16 g/ml;
3. PESO SPECIFICO APPARENTE: 1,20+0,05 g/ml;
4. ANALISI GRANULOMETRICA:

mm	Tipica (%)	Variazioni (%)
>10.00	1	3 max
5.00 - 10.00	22	6-26
3.15 - 5.00	20	11-27
2.00 - 3.15	24	16-28
1.00 – 2.00	18	14-28
0.50 – 1.00	8	4-18
0.16 – 0.50	5	2-17
<0,16	2	1-7

##### **CARATTERISTICHE CHIMICHE:**

Tenore di NaCl	97,00 % min
Ione solfato	1,30 % max
Ione calcio	0,50 % max
Ione magnesio	0,10 % max
Ione potassio	0,10 % max
Sostanze insol. in acqua	1,00 % max
Umidità all'origine	1,00 % max
Antiammassante E536	>80 ppm

Il cloruro di sodio dovrà essere asciutto, privo di umidità con antiammassante/antiagglomerante atto a garantire l'utilizzo anche dopo lunghi periodi di stoccaggio.

La Provincia di Brescia si riserva la facoltà di verificare le caratteristiche sopra indicate mediante analisi presso laboratorio specializzato, addebitando la relativa spesa che sarà a totale carico della società fornitrice.

#### **ART. 20 - PROVE DEI MATERIALI**

a) - Certificati



L'Impresa dovrà esibire al Responsabile del Settore delle Strade i certificati rilasciati da un Laboratorio Ufficiale che verranno richiesti dal Responsabile stesso.

Tali certificati dovranno contenere i dati relativi alla provenienza ed alla individuazione dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o fornitura.

**b) - Prove dei materiali**

In relazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa le qualità e le caratteristiche dei materiali forniti, l'impresa accetta l'esecuzione di prove di laboratorio sui materiali, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni ai Laboratori Ufficiali indicati dalla Stazione appaltante, nonché a tutte le spese per le relative prove.

I campioni saranno prelevati in contraddittorio, anche presso gli stabilimenti di produzione per cui l'impresa si impegna a garantire l'accesso presso detti stabilimenti ed a fornire l'assistenza necessaria.

Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione negli uffici del Settore Viabilità, previa apposizione di sigillo o firma del Responsabile Tecnico e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione.

#### **ART. 21 – SUBAPPALTO**

L'eventuale subappalto, regolato dall'art. 119 del Codice dei Contratti, dovrà essere autorizzato dalla Provincia di Brescia.

#### **ART. 22 - PROROGA**

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere prorogata ai sensi dell'art.120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, per un periodo massimo di 6. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, per un periodo massimo di 6 mesi e un importo massimo di € 120.000 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.